

# NOTA INFORMATIVA

## PRICIPALI NOVITA' IN MATERIA DI MATERNITA' E CONGEDI PARENTALI

(riforma del D.Lgs. 151/2001 introdotta dal D.Lgs. 80/2015)

### PREMESSA

In data 24 giugno 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 80/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, che riforma il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Le modifiche normative introdotte si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo. L'eventuale riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è subordinata all'emanazione di specifici decreti legislativi attuativi.

### IL CONGEDO PARENTALE

Normativa previgente	Nuova normativa in vigore dal 25/06/2015
Da usufruire fino al 8° anno di età del figlio con il seguente trattamento economico:	Da usufruire <b>fino al 12° anno</b> di età del figlio con il seguente trattamento economico:
<ul style="list-style-type: none"><li>- fino al 3° anno di vita del bambino come previsto dalle norme di maggior favore del nostro CCNL del Comparto Università i primi 30 giorni sono retribuiti al 100% i successivi cinque mesi sono retribuiti al 30%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fino al 6° anno di vita</b> del bambino, come previsto dalle norme di maggior favore del nostro CCNL del Comparto Università i primi 30 giorni sono retribuiti al 100% i successivi cinque mesi sono retribuiti al 30%</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- dal 3° anno all'8° anno di vita del bambino come già previsto dalla normativa vigente i rimanenti periodi di congedo non sono retribuiti a meno che il reddito individuale dell'interessato/richiedente sia inferiore a quanto previsto dal art.34 c.3 del D. Lgs. 151/2001;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>dal 6° anno all'8° anno di vita</b> del bambino come già previsto dalla normativa vigente i rimanenti periodi di congedo non sono retribuiti a meno che il reddito individuale dell'interessato/richiedente sia inferiore a quanto previsto dal art.34 c.3 del D. Lgs. 151/2001;</li></ul>
non previsto	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>dal 8° anno di vita al 12° anno</b> il congedo non è retribuito</li></ul>

### IL CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA (in vigore dal 25/06/2015)

La fruizione su base oraria è consentita esclusivamente in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero considerando come base di calcolo il mese precedente.

La durata del congedo è indipendente dal numero di ore lavorative previste nella giornata di fruizione

Per esempio per il personale con regime orario a tempo pieno (36 ore settimanali) che lavora su 5 giorni alla settimana il congedo su base oraria può essere fruito esclusivamente per 3 ore e 36 minuti al giorno.

Il personale in regime orario di part-time potrà usufruire del congedo su base oraria riproporzionandolo in base all'orario medio giornaliero calcolato sul proprio orario settimanale.

Le giornate in cui viene utilizzato il congedo su base oraria non possono determinare un aumento del monte ore.

E' esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al Dlgs. 151/2001 (es.: permessi per allattamento; permessi orari per assistenza al figlio con handicap grave).

\*\*\*\*\*

Nulla è variato riguardo il periodo massimo di congedo parentale utilizzabile ossia:

**10 MESI** tra padre e madre (se il padre usufruisce di almeno 3 mesi ha un bonus di un mese in più pertanto il periodo massimo di congedo diventa di 11 mesi);

- di questi 10 mesi **solo 6 mesi tra padre e madre se usufruiti entro il 6° anno di vita** del bambino sono retribuiti nella forma sopra descritta (30gg al 100% e i rimanenti 5 mesi al 30%);

- di questi 10 mesi **la madre può usufruire al massimo di 6 mesi di congedo**;

- di questi 10 mesi il padre può usufruire al massimo di 7 mesi di congedo parentale;

**N.B.:** quindi non tutti i 10 mesi sono usufruibili dalla madre ma solo 6.

La seguente nota potrebbe subire modifiche/aggiornamenti a seguito di note interpretative emanate dagli organi competenti.